

## Decreto Bollette: procedura semplificata per i data centers

### *Prime considerazioni in vista della conversione di legge*

---

Negli ultimi 4 anni, il mercato italiano dei data centers è esploso tra reali esigenze tecnologiche-infrastrutturali (es. AI) e avvio di centinaia di iniziative il cui esito non è sempre scontato (anzi). Proprio il grande numero di progetti avviati ha portato gli enti locali e il legislatore ad intervenire a più riprese, sia per chiarire le autorizzazioni necessarie a realizzare e operare un data center<sup>1</sup>, sia per disciplinare l'uso del territorio, introducendo criteri localizzativi più puntuali<sup>2</sup>.

Al contempo, gli operatori hanno invocato a gran voce una semplificazione dell'iter autorizzativo che, in molti casi, richiede prima le approvazioni urbanistiche, poi il rilascio dei titoli edilizi e delle autorizzazioni ambientali, inclusa la VIA<sup>3</sup>, nonché quelle per le opere di connessione.

In tale contesto, è da ultimo intervenuto il Governo che, con il D.L. n. 21 del 20 febbraio 2026 (c.d. Decreto Bollette), ha introdotto uno specifico regime amministrativo per la realizzazione dei nuovi Data Centers.

In particolare, l'art. 8 introduce il procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni dei progetti di centri dati<sup>4</sup>, attraverso il modulo della conferenza di servizi, il cui iter deve essere concluso entro 10 mesi dalla presentazione dell'istanza, con possibilità di prorogare tale termine per ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali.

---

<sup>1</sup> Linee guida ministeriali di agosto 2024.

<sup>2</sup> Strategie metropolitane del PTM di Milano e Linee Guida regionali, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. XII/2629 del 24/06/2024.

<sup>3</sup> Si veda il commento "Data center: una nuova realtà tra problemi urbanistici e dei processi autorizzativi", Ambiente & Sviluppo 6/2025

<sup>4</sup> L'ambito di applicazione della nuova procedura è esteso a tutti i data center considerati dall'art. 2 articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea, del 14 marzo 2024:

- 1) «centro dati aziendale»: centro dati gestito da un'azienda, il cui unico scopo è soddisfare e gestire le esigenze dell'azienda stessa in termini di tecnologie dell'informazione;
- 2) «centro dati in collocatione»: centro dati in cui uno o più clienti installano e gestiscono la propria o le proprie reti, i propri server e i propri servizi e apparecchiature di archiviazione;
- 3) «centro dati in co-hosting»: centro dati in cui uno o più clienti hanno accesso alla rete o alle reti, ai server e alle apparecchiature di archiviazione di cui si avvalgono per i propri servizi e applicazioni, e in cui il gestore del centro dati fornisce come servizio sia le apparecchiature informatiche che l'infrastruttura di sostegno nell'edificio.

# CHIOMENTI

L'autorità procedente, cui è demandato il coordinamento della procedura, è quella competente al rilascio dell'AIA (statale o regionale), ma con il limite che tale funzione non può essere delegata a enti sub provinciali.

L'autorizzazione unica rilasciata a valle della conferenza di servizi include tutte le autorizzazioni richieste con l'istanza di avvio del procedimento, inclusa l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica o culturale, per l'utilizzo delle acque ovvero per le emissioni atmosferiche.

I termini della procedura di VIA sono dimezzati e, nel caso in cui il progetto sia soggetto a verifica di assoggettabilità a VIA, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica dovrà essere depositata nel termine perentorio di 90 giorni (dall'emissione del provvedimento di assoggettabilità a VIA) decorsi i quali, in mancanza, l'istanza si intenderà rinunciata.

Nel caso di progetti che necessitino di opere di connessione di utenza con tensione superiore a 220 kV e che al 21 febbraio 2026 abbiano già ottenuto i titoli autorizzativi, ivi inclusi i provvedimenti ambientali, l'autorità competente per l'autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata.

Così brevemente sintetizzata la norma, si ritiene opportuno, anche in vista della prossima conversione in legge, condividere alcune considerazioni preliminari e, quindi, possibili problemi applicativi.

Innanzitutto, l'ambito di applicazione della norma è molto ampio in quanto indistintamente esteso a tutti i data center, inclusi quelli aziendali, il cui unico scopo è soddisfare e gestire le esigenze dell'azienda stessa in termini di tecnologie dell'informazione. Alcuni di questi potrebbero, pertanto, essere molto piccoli e, conseguentemente, potrebbero non necessitare di particolari autorizzazioni.

Inoltre, per tutti i progetti, l'autorità competente è quella per il rilascio dell'AIA senza considerare però che non tutti i data center ricadono nel relativo ambito di applicazione.

Non è escluso, dunque, che l'autorità competente per l'AIA potrebbe ritrovarsi a gestire numerose istanze relative a progetti "piccoli" che, peraltro, potrebbero finanche non avere necessità di tale autorizzazione ambientale.

In sede di conversione, dunque, potrebbe risultare auspicabile stabilire delle soglie dimensionali/di potenza al di sopra delle quali debba trovare applicazione la procedura autorizzativa unica, eventualmente considerando anche l'effetto cumulativo di più data center nel medesimo comparto onde evitare frazionamenti artificiosi<sup>5</sup>.

La norma, poi, pur stabilendo il principio di unicità del procedimento, non chiarisce se l'autorizzazione unica possa sostituire anche gli atti di pianificazione urbanistica e comportare effetti di variante alla strumentazione urbanistica locale.

In altri casi, la norma di semplificazione comporta espressamente effetti di variante urbanistica e ciò per espressa previsione normativa<sup>6</sup>.

In assenza di un chiaro riferimento in tal senso, dunque, deve propendersi per ritenere che il procedimento autorizzativo unico possa trovare applicazione solo a valle della eventuale pianificazione urbanistica, anche di natura attuativa.

Più semplicemente, l'autorizzazione unica include il titolo edilizio e le autorizzazioni operative, ma presuppone che l'intervento sia conforme o abbia ottenuto la conformità urbanistica prima della presentazione dell'istanza.

---

<sup>5</sup> In tal caso, però, occorrerebbe anche tenere in considerazione l'eventuale assoggettamento a VAS del piano/programma che localizza i data center, che potrebbe giustificare la non applicabilità del principio del cumulo tra progetti ai sensi del DM 30 marzo 2015, n. 52.

<sup>6</sup> A titolo esemplificativo, per la ZES Unica è previsto che *"La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto".*

Sul punto, sia le linee guida ministeriali che quelle Lombarde confermano che la destinazione d'uso produttiva sia compatibile con i Data Center, ma sono in atto scelte pianificatorie volte a creare criteri virtuosi di selezione dei siti idonee (es. aree industriali dismesse) anche nell'ottica di salvaguardare il consumo di suolo.

La norma di semplificazione, dunque, per come oggi formulata, non sarebbe sufficiente a superare le scelte di pianificazione locale e tale impostazione potrebbe anche essere condivisibile, salvo voler indicare già a livello nazionale i criteri per individuare le aree idonee, con concreto rischio, però, di introdurre criteri generali che potrebbero anche non aderire alle reali esigenze dei diversi territori.

In conclusione, dunque, gli operatori dovranno verificare la compatibilità urbanistica prima dell'avvio del procedimento unico e, se necessario, dovranno anche preventivamente ottenere l'approvazione di specifico piano attuativo, laddove richiesto o necessario.

Sotto altro punto di vista, l'istanza di autorizzazione unica deve includere già tutti i documenti ed elaborati necessari per l'ottenimento delle singole autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso in essa ricompresi.

Ciò impone all'operatore di dover anticipare in fase di progettazione edilizia anche importanti scelte operative che saranno poi effettivamente attuate a distanza di due o tre anni.

Infatti, non solo dovrà essere progettato l'edificio, ma dovranno essere definiti anche tutti gli impianti al fine di poter predisporre compiutamente, ad esempio, la domanda di AIA, valutando emissioni, fabbisogni energetici e di emungimento.

Poiché – come detto – tra il rilascio dell'autorizzazione e la messa in esercizio potrebbero anche trascorrere diversi anni, il rischio è che durante la realizzazione dei lavori debbano essere presentate varianti in corso d'opera.

Tuttavia, la norma non regola tale casistica, con il rischio che anche una modifica relativa alle ripartizioni interne degli spazi, oggi assentibile con una semplice SCIA, potrebbe nuovamente dover essere processata con il procedimento unico in conferenza di servizi.

Anche in questo caso, potrebbe essere auspicabile che, in sede di conversione, siano trattate in modo differenziato le variazioni essenziali ai progetti rimesse nuovamente al procedimento unico e le modifiche non sostanziali che potrebbero essere autorizzate secondo la specifica norma di settore senza necessità di una ulteriore conferenza dei servizi.

---

## Contatti

### **Federico Vanetti**

Partner – Chiomenti  
Public Law, Regulatory & Authorities  
T. +39 02 72157400  
federico.vanetti@chiomenti.net

### **Pina Lombardi**

Partner – Chiomenti  
Public Law, Regulatory & Authorities  
T. +39 02 72157891  
pina.lombardi@chiomenti.net